

## **TI\_GERICHTE 52.1998.161 vom 12. August 1998**

TI Tribunale d'appello, 1998-08-12, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.1998.161](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1998.161)

FR: TI\_GERICHTE 52.1998.161 du 12 août 1998

IT: TI\_GERICHTE 52.1998.161 del 12 agosto 1998

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 18**

cpv. 1 PAmM). 2. Giusta l'art. 14 lett. a) della legge concernente l'organico dei segretari comunali (LOSC; RL 2.1.5.1), in caso di mancata conferma o di licenziamento non determinati da motivi gravi, il comune è tenuto a versare al segretario un'indennità pari ad almeno l'ultima mensilità di stipendio moltiplicata per il numero degli anni di servizio prestati. L'indennità prevista dalla norma in esame è analoga a quella di uscita che lo Stato accordava ai dipendenti licenziati giusta l'art. 18 LStip (RL 2.5.4.4), nella versione in vigore sino al 1° gennaio 1996 (BU 1954, 259; cfr. anche art. 7 LOSC 10.10.1972: BU 1972, 215). Al pari di quella prevista dalla normativa applicabile agli impiegati del Cantone, anche questa indennità è destinata a facilitare il reinserimento del dipendente licenziato nel mercato del lavoro. Presupposto irrinunciabile ai fini del riconoscimento dell'indennità in contestazione è la sussistenza di un rapporto d'impiego perfetto, rispettivamente l'assenza di colpa grave. Al pari di quello degli altri dipendenti comunali, anche il rapporto d'impiego dei segretari comunali si perfeziona soltanto con il superamento del periodo di prova (art. 130 LOC). Il perfezionamento del rapporto d'impiego di quest'ultimi presuppone inoltre il possesso dell'attestato di abilitazione. Chi ne è privo può essere assunto come segretario comunale. Deve tuttavia conseguire l'abilitazione richiesta entro l'anno di prova, prorogabile di un anno al massimo, pena la decadenza dalla carica (art. 143 LOC). Non hanno quindi diritto all'indennità prevista dall'art. 14 LOSC i segretari comunali che vengono licenziati durante il periodo di prova, quelli che decadono dalla carica perché omettono di procurarsi il certificato prescritto dalla legge e quelli che vengono licenziati per motivi gravi, segnatamente per loro colpa grave. Analogamente, nessuna indennità d'uscita è dovuta dallo Stato ai dipendenti licenziati per prova insoddisfacente (art. 18 LOrd; RL 2.5.4.1), mentre l'indennità può essere rifiutata o ridotta ai dipendenti licenziati per loro colpa (art. 18 a LStip). 3. Nel caso in esame, il resistente è stato licenziato per mancata conferma riconducibile a grave e perdurante insufficienza delle prestazioni lavorative fornite. Dato che il resistente non aveva conseguito l'abilitazione nel termine massimo di due anni, prescritto dall'art. 143 LOC con conseguenze decadenziali, il municipio avrebbe di per sé potuto limitarsi a stabilire che il rapporto d'impiego era giunto a conclusione per decorrenza di tale termine. Considerato che tale rapporto era rimasto allo stadio di prova perché il resistente aveva ommesso di procurarsi il certificato di capacità necessario ai fini del suo perfezionamento, l'autorità comunale avrebbe d'altro canto potuto disdirlo per la fine di un mese con il preavviso di trenta giorni siccome insoddisfatta della qualità del lavoro svolto. In entrambe le ipotesi nulla avrebbe dovuto il comune al resistente a titolo di

indennità d'uscita secondo l'art. 14 LOSC. Nemmeno il resistente lo contesta. Per motivi sui quali non occorre qui indagare, verosimilmente per eccesso di garantismo, il municipio ha preferito far capo alla procedura di mancata conferma prevista dall'art. 127 LOC. Benchè costretta a soddisfare le più severe esigenze poste da tale procedura in ordine alla dimostrazione della legittimità della disdetta, l'autorità comunale non ha avuto difficoltà a rescindere il rapporto d'impiego per conclamata insufficienza delle prestazioni lavorative fornite. Prendendo lo spunto dal fatto che il rapporto d'impiego era stato disdetto in base alla procedura di mancata conferma ed escluso che il licenziamento fosse stato determinato da motivi gravi, il Consiglio di Stato ha ritenuto date le premesse per accordare al ricorrente l'indennità prevista dall'art. 14 LOSC. Siffatta conclusione non può essere condivisa, poiché porta in definitiva a riconoscere il diritto a tale indennità anche ad un segretario comunale, il cui rapporto d'impiego non si è mai perfezionato per mancato conseguimento dell'abilitazione prescritta dalla legge, estendendo - senza validi motivi - il diritto sancito dalla norma in questione. Vero è che per porre termine al rapporto d'impiego il municipio ha fatto capo alla procedura di mancata conferma. La procedura scelta dall'autorità comunale non permette tuttavia di ignorare che nella sostanza si è comunque trattato di una semplice rescissione del rapporto d'impiego durante il periodo di prova per manifesta insufficienza delle prestazioni di lavoro fornite e per mancato conseguimento del certificato d'abilitazione. Circostanze, queste, che, integrando gli estremi della colpa grave del dipendente, giustificano senz'altro il rifiuto di qualsiasi indennità fondata sull'art. 14 LOSC.

4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va quindi accolto, annullando la decisione governativa impugnata siccome lesiva del diritto. Tassa di giustizia e ripetibili seguono la soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 208 LOC; 14 LOSC; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza, la decisione 20 maggio 1998, no. 2239, del Consiglio di Stato è annullata. 2. La tassa di giustizia di fr. 600.-- è a carico del resistente, che rifonderà fr. 900.-- al ricorrente a titolo di ripetibili. 3. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente  
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.